



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL COMITATO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

Emanato con Decreto Rettorale n. 1147 di data 7.5.1993



Art. 1

1. E' costituito, ai sensi e per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. n. 17 del D.P.R.576/87 e n. 6 del D.P.R. 31/9/90, un Comitato paritetico per le pari opportunità presso l'Università degli Studi di Trento.
2. Il Comitato ha il compito di contribuire, anche in accordo con il Comitato pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento, allo sviluppo di condizioni di effettiva pari opportunità tra uomini e donne che lavorano in Università con particolare riguardo alla corretta suddivisione e definizione dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'Università, per evitare che si radicalizzino discriminazioni di genere, con particolare riferimento all'attribuzione formale di incarichi dirigenziali, alle aspirazioni professionali, alle mansioni svolte quotidianamente di fatto, all'orario di servizio, alla partecipazione a corsi di aggiornamento, al sistema di trasporto, alla sede di lavoro, alle esigenze di famiglia, alla richiesta sui servizi sociali da attivare.
3. A questo scopo il Comitato ha anche il compito di promuovere o sollecitare iniziative tese a rimuovere gli eventuali ostacoli che l'organizzazione del lavoro e dei profili di carriera frappongono alla legittima aspirazione del personale femminile.

Art. 2

1. Il Comitato per le Pari Opportunità è composto pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione, designati dal Rettore, e rappresentanti delle OO.SS..
2. Il Comitato provvederà alla nomina al suo interno di un Presidente e di un vice Presidente. La funzione di verbalizzante viene svolta dal segretario nominato dal Rettore o, in assenza dello stesso, da un componente del Comitato stesso.
3. La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale potranno avvalersi, a secondo delle materie trattate, di esperti, impegnati nelle problematiche di pari opportunità, i quali potranno partecipare alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Art. 3

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese.
2. Il Presidente deve convocare il Comitato se ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi.
3. Le sedute si terranno in orario di servizio nella sede amministrativa. Il diritto a partecipare alle sedute può essere limitato soltanto per comprovate esigenze di servizio, comunicate per iscritto almeno 24 ore prima dal Responsabile della struttura coinvolta all'interessato ed al Comitato.

Art. 4

1. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno i tre quarti dei componenti della delegazione di parte pubblica e di almeno tre quarti dei rappresentanti della delegazione di parte sindacale.
2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei partecipanti. Per l'elezione del Presidente e del vice Presidente è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Le votazioni del Comitato avvengono a voto palese, facendo espressa deroga al principio della segretezza del voto, ad eccezione delle votazioni che riguardano le persone o qualora lo richiedano un terzo dei presenti.

Art. 5

1. Per questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il comitato può nominare, al proprio interno, gruppi di lavoro che potranno avvalersi della consulenza degli esperti di cui all'art. 2 comma 2.

Art. 6

1. I componenti del comitato vengono rinnovati in occasione della pubblicazione del D.P.R. di ricezione dell'accordo di comparto e non possono essere nominati più di due volte consecutivamente.

Art. 7

1. La sede del Comitato sarà destinata a tutte le attività istituzionali e di confronto con i dipendenti dell'Università. La sede sarà utilizzabile dai componenti del comitato e dai dipendenti dell'Ateneo anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 8

1. Il Comitato deve essere preventivamente informato di tutte le questioni trattate dagli Organi dell'Ateneo e dalla negoziazione decentrata, concernenti materie che, a norma degli accordi di comparto, sono demandate alla



cognizione del Comitato stesso, dando pareri obbligatori agli Organi stessi. Il Comitato nomina al suo interno un membro che partecipi in qualità di uditore alle riunioni concernenti le materie indicate nell'art. 1

Art. 9

1. Il Comitato, per adempiere ai suoi fini istituzionali, usufruirà di fondi all'uopo assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di cui renderà conto, annualmente, al Consiglio stesso.

Art. 10

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Il presente regolamento, approvato all'unanimità dei presenti nella seduta del 28.10.1991 entra immediatamente in vigore.